



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28550/2014 promossa da:

**CONVERTORI** (C.F. **00515550159**), con il patrocinio dell'avv. **ROCCO FERRARI**, elettivamente domiciliato in VIA **VERONA** MILANO presso il difensore avv. **ROCCO FERRARI**

ATTORE/I

contro

COND. **MAE-SIGHT** SA VIA **GIUSSANO** MILANO (C.F. **00971000159**), con il patrocinio dell'avv. **ROCCO FERRARI**, elettivamente domiciliato in VIA **BARBARA** MILANO presso il difensore avv. **ROCCO FERRARI**

CONVENUTO/I

**GENERALITALIA SPA** (C.F. **00000000159**)

TERZO CHIAMATO- contumace

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.





**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato il 30.4.2014 la [REDACTED] ho proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.5041\2014 rg n. 1368\2014 con il quale il Tribunale di Milano le ingiungeva di pagare immediatamente al Condominio convenuto la somma di €. [REDACTED] oltre interessi legali per oneri condominiali rimasti impagati, oltre alle spese della procedura.

Lamenta l'attrice opponente che il credito vantato dall'opposto doveva essere posto in compensazione con un credito di natura risarcitoria, originato dal danneggiamento della merce in deposito nel magazzino di sua proprietà causato da perdita d'acqua da tubatura condominiale ed occorso nel 2012 , danno quantificato in € [REDACTED] ovvero pari agli importi non risarciti dalle assicurazioni che hanno liquidato gran parte del valore della merce dell'attrice.

Conseguentemente l'attrice ha chiesto la revoca dello decreto opposto ed in via riconvenzionale la condanna del Condominio al pagamento della somma di € [REDACTED].

Si costituiva ritualmente in giudizio il Condominio convenuto che contestava in toto l'assunto avversario chiedendo preliminarmente la chiamata in causa di [REDACTED] a manleva di ogni pretesa dell'attrice e nel merito il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto .

Autorizzata la chiamata in causa di [REDACTED] che rimaneva contumace, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto esperita la mediazione con esito negativo , all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 16.5.2017 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di atti conclusivi.

Con ordinanza del 28.9.2017 il Giudice rimetteva ala causa sul ruolo fissando udienza di discussione ; all'udienza del 25.1.2018 a seguito della discussione, il Giudice dà lettura della presente sentenza.

Il presente procedimento prende le mosse dall'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5041\2014 emesso dal Tribunale di Milano a carico dell'odierna opponente per la condanna al pagamento di oneri condominiali relativi a





spese ordinarie relative all'esercizio 2011\2012 e 2012\2013 lamentando un fatto modificativo del credito ovvero l'esistenza di un controcredito di € 4.544,00 di natura risarcitoria da porre in compensazione .

Posto che:

- i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo de quo si fondano sul presupposto della non debenza della somma ingiunta a fronte del dedotto credito da porre in compensazione
  - che pertanto la delibera del 4.2.2013, posta a fondamento della pretesa creditoria non è stata impugnata e quindi risulta valida ed efficace
  - che peraltro il credito vantato dal Condominio in sede monitoria non viene contestato dall'attrice né in merito all'an né in merito al quantum
  - che al fine di verificare la sussistenza e la consistenza del credito vantato in via monitoria dal condominio opposto è necessaria la sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere;
- ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto è stato validamente emesso e l'attrice va certamente condannata al pagamento della somma ingiunta.

Come noto infatti la deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce, se efficace, titolo di credito del condominio e, di per sè, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto. Nella fattispecie in esame il condominio opposto ha prodotto già in sede monitoria copia del verbale della assemblea condominiale con la quale venivano approvati i rendiconti consuntivi e preventivi di esercizio, il riparto di spesa e la sua rateizzazione.

Detta delibera assembleare, per le motivazioni suddette, risulta valida ed efficace verso i condomini in assenza di provvedimenti sospensivi.

Il Condominio ha dunque provato il fatto costitutivo della propria domanda di condanna attraverso la produzione dei sopra descritti documenti.





L'attore ha dedotto un fatto modificativo della pretesa creditoria, opponendo un credito in compensazione di natura risarcitoria originato da un sinistro occorso nel 2012, causato dalla rottura della tubatura condominiale e parzialmente indennizzato dalle assicurazioni delle parti: l'attrice oggi chiede il maggior danno quantificato in € ~~1.000.000,00~~ al netto degli indennizzi già ottenuti.

La domanda di parte attrice non può essere accolta posto che :

1. non vi è in atti prova che la merce per la quale l'attrice chiede l'indennizzo fosse effettivamente presente nei locali al momento del sinistro;
2. non vi è in atti prova che la merce per la quale si chiede l'indennizzo fosse stata danneggiata dall'evento del 2012 ;

né tale prova poteva essere fornita con la richiesta CTU stante il lasso di tempo trascorso dall'evento che avrebbe causato i lamentati danni (dicembre 2012) e la richiesta istruttoria (28.9.2015) posto che certamente lo stato dei luoghi era stato modificato e non sarebbe stato possibile stabilire la connessione tra l'evento ed il danno lamentato.

In assenza di prove sia circa l'an che in merito al quantum, la domanda attorea di risarcimento del danno deve essere rigettata, con la conseguenza che tutti tali elementi complessivamente valutati inducono a ritenere non fondata l'opposizione proposta dall'attrice e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va confermato.

Tutte le altre domande sono assorbite dalla suddetta statuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice opponente ed a favore del condominio opposto tenuto conto della chiamata in causa del terzo e vengono liquidate come da dispositivo .

Sentenza esecutiva

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:



Sentenza n. 893/2018 pubbl. il 25/01/2018

RG n. 28550/2014

Repert. n. 596/2018 del 26/01/2018



- rigetta l'opposizione e per l'effetto
- conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Milano n. 5041\2014 rg n. 1368\14
- rigetta ogni altra domanda
- Condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese di lite in favore del il Condominio convenuto che liquida in complessivi € 2.100,00 per compensi ed € 220,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge e rimborso forfetario come da tariffe forensi
- sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, il 25 gennaio 2018.

Il Giudice

Dott.ssa Sabrina Bocconcello

